



Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI

L'esercizio delle funzioni catastali

Dal 1° novembre 2007 i Comuni eserciteranno, anche in forma associata, le funzioni catastali agli stessi trasferite, così come ridefinite dai commi 194-196 della Finanziaria 2007. E' esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.

Le disposizioni della Finanziaria 2007 consentono, finalmente, l'avvio dell'esercizio di alcune funzioni catastali attuando un trasferimento previsto dal D.Lgs. n.112 del 1998. Ciò è stato possibile anche grazie ad un accordo raggiunto fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per gli Affari regionali e le autonomie locali e l'ANCI, siglato con protocollo del 28 settembre 2006.

L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto decorre dalla data di emanazione di un apposito DPCM adottato d'intesa fra l'Agenzia del Territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni tenuto conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica dei Comuni interessati.

Saranno così determinati i requisiti e gli elementi necessari al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i Comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi. Con lo stesso provvedimento verranno individuate anche le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane,

strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi erariali speciali da trasferire agli enti locali.

La riduzione delle funzioni catastali trasferite

Il comma 194 della legge n.296/2006 ha modificato gli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n.112/1998, prevedendo che:

1) fra le funzioni mantenute allo Stato vi siano quelle relative:

- *"d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari"*;

- *"g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti"*;

- *"h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lett.g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati"*;

2) siano attribuite ai Comuni quelle concernenti:

- *"a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'art.65, c.1, lett. h)"*;

riducendo in tal modo l'originale ambito di funzioni trasferite agli enti previsto dalla previgente lett.a): *"a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 65, lett. h)"*.

Lo schema di DPCM predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel testo ad oggi disponibile, prevede che gli enti possano esercitare le funzioni raggruppabili nei seguenti tre livelli:

1) il primo consentirebbe ai Comuni:

a) l'espletamento del servizio di consultazione per il rilascio di visure gratuite e certificati a pagamento;

b) l'aggiornamento della banca dati con variazioni di intestazioni e rettifiche di dati amministrativi e toponomastici;

- c) la riscossione dei tributi per i servizi prestati, che saranno trattenuti per il 5-15% a copertura delle spese correnti;
- 2) il secondo prevederebbe l'esercizio delle seguenti funzioni, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente n.1):
- d) accertare, verificare formalmente e registrare gli atti di aggiornamento del catasto fabbricati e terreni;
- e) confrontare le dichiarazioni tecniche con gli atti di pertinenza del Comune;
- 3) il terzo livello determinerebbe l'ampiezza complessiva delle funzioni trasferibili, con l'ulteriore funzione relativa:
- f) alla definizione e registrazione degli atti di aggiornamento proposti dalla parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.

Il convenzionamento con l'Agenzia del Territorio

Il comma 197 della Finanziaria 2007 ha previsto che i Comuni possano stipulare apposite convenzioni, soltanto con l'Agenzia del Territorio, per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni agli stessi attribuite.

Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili; con apposito DPCM saranno stabiliti requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento.

L'efficacia della rendita catastale modificata da provvedimenti giudiziari

Con risoluzione del 27 marzo 2007 n.1/T, l'Agenzia del territorio, sulla scorta di un parere dell'Avvocatura dello Stato (parere 5 febbraio 2007 n.15373) ha fornito importanti indirizzi in merito all'efficacia della rendita catastali.

Nel caso di modificazioni della rendita catastale scaturenti da sentenze emesse in sede tributaria, analogamente a quanto accade in sede di esercizio della potestà di autotutela, gli effetti del provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda.

In buona sostanza le modificazioni della rendita catastale derivanti da sentenze emesse in sede tributaria può essere riconosciuta efficacia retroattiva, analogamente alle variazioni derivanti dall'esercizio della potestà di autotutela, i cui effetti retroagiscono al momento della domanda.

Insegne di esercizio – esenzione

Con nota del 19 marzo 2007 n.11159, il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio per il federalismo fiscale, ha chiarito le modalità di applicazione dell'esenzione per insegne pubblicitarie di cui al citato art.17, c.1-bis, del D.Lgs. n.507/1993, nei termini seguenti:

- l'insegna, oltre all'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che esercita l'attività, può evidenziare anche la tipologia e la descrizione dell'attività esercitata, nonché i marchi dei prodotti commercializzati o dei servizi offerti;
- se in aggiunta ai predetti mezzi pubblicitari, che posseggono le caratteristiche proprie delle insegne di esercizio, sono esposti uno o più distinti mezzi pubblicitari raffiguranti unicamente il marchio del prodotto commercializzato "con l'esclusivo intento, quindi, di pubblicizzare i prodotti o i servizi offerti, tale mezzo non potrà godere dell'esenzione in discorso, in quanto non potrà essere considerato come insegna di esercizio, come chiarito anche nella circolare n.3/DPF del 3 maggio 2002. (...) vanno assoggettati a tassazione i distinti mezzi pubblicitari che espongono esclusivamente il marchio".

La nota, tenuto conto che:

- i messaggi esposti nelle vetrine o sulle pareti d'ingresso degli esercizi commerciali sono esenti se attinenti all'attività esercitata e se la loro superficie non supera, nell'insieme, il mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso, ex art.17, c.1, lett.a), decreto n.507;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso o nelle immediate vicinanze sono esenti se attinenti all'attività esercitata e se la loro superficie non supera, nell'insieme, il mezzo metro quadrato ex art.17, c.1, lett.b), decreto n.507;

precisa che ciascuna delle tre fattispecie considerate (comprese le insegne, cioè) deve rispettare separatamente i requisiti prestabiliti per poter beneficiare delle rispettive esenzioni.

Impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche - esenzione

Il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio per il federalismo fiscale, ha fornito (nota 3 aprile 2007 n.1576) utili precisazioni in merito all'applicazione dell'esenzione dall'imposta di cui all'art.1, c.128, della legge n.266/2005, relativa alla pubblicità effettuata negli impianti sportivi con capienza inferiore ai 3 mila posti, utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche dalle associazioni e società sportive dilettantistiche non commerciali (o, meglio, costituite senza scopo di lucro).

E' stato così chiarito che "l'esenzione in parola deve essere accordata anche nell'ipotesi in cui vengono esposti messaggi pubblicitari che non riguardino specificatamente le società utilizzatrici degli impianti sportivi, ma soggetti terzi." Ciò in considerazione che la ratio della norma è proprio quella di agevolare ogni forma di pubblicità in qualunque modo realizzata dai soggetti che utilizzano impianti di modeste dimensioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche.

E' stato inoltre precisato che "(...) è sufficiente che i messaggi pubblicitari siano esposti sulle strutture interne dell'impianto sportivo, essendo ininfluente la loro eventuale visibilità anche dall'esterno dell'impianto stesso."

Accertamento per omessa denuncia – nuovi termini

Il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio per il federalismo fiscale, con la nota 19 marzo 2007 n.11159, in relazione al combinato disposto dai commi 161 e 172 della Finanziaria 2007, i quali stabiliscono il termine decadenziale di 5 anni per la notifica dell'avviso di accertamento, ha precisato che il termine decorre "dalla data in cui la dichiarazione di inizio della pubblicità è stata o avrebbe dovuto essere presentata", ossia al "momento appena antecedente a quello di inizio della pubblicità", non avendo rilievo, al riguardo, l'art.8, c.4, del D.Lgs. n.507/1993, per il quale in caso di omessa presentazione della dichiarazione dispone la presunzione dell'effettuazione della pubblicità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

LA TAR SU

I locali adibiti allo svolgimento di attività sportive

In merito alla tassazione di immobili nei quali si svolgono attività sportive la Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma, sez.I, 7 novembre 2006 n.307), ha emesso una pronuncia di significativo rilievo.

Per l'organo giudicante, infatti, la superficie di tali immobili deve essere così distinta:

- quella destinata a servizi accessori (segreteria, bagni, spogliatoi e servizi tecnici) deve considerarsi soggetta a tassazione;
- quella destinata ad esclusivo svolgimento dell'attività sportiva che deve invece ritenersi intassabile.

Cordiali saluti.

Aprile 07